

Il ricorso presentato dal Codacons contro lo swap del 2005

Sui Tango bond il Consiglio di Stato dà ragione alla Consob



DOPO IL TAR

L'associazione aveva impugnato il provvedimento con cui l'autorità di Borsa italiana aveva autorizzato la pubblicazione del prospetto

Mara Monti

MILANO

■ Se la battaglia tra l'Argentina e i fondi hedge è ancora in attesa di una soluzione, a dare supporto al Paese arriva la decisione del Consiglio di Stato del 17 gennaio scorso con cui ha rigettato il ricorso del Codacons, l'associazione dei risparmiatori, per lo swap del 2005.

Il Codacons aveva impugnato il provvedimento con cui l'autorità di Borsa italiana, il 30 dicembre 2004, aveva autorizzato la pubblicazione del documento di offerta (avvenuta il 9 gennaio 2005). Già il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso del Codacons, con la sentenza n. 2256 del 4 marzo 2009 ora è arrivata anche la decisione del Consiglio di Stato che chiude così la vicenda. Resta aperto il ricorso per la seconda tranche dello swap del 2010 ancora davanti al Tar.

La causa (advisor legale **Cleary Gottlieb Steen & Hamilton**) riguarda la legittimità del provvedimento con il quale «la Consob ha approvato e autorizzato, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), la pubblicazione del prospetto informativo dell'offerta pubblica di scambio volontaria

promossa dalla Repubblica Argentina, avente ad oggetto le obbligazioni "in sofferenza" della stessa Repubblica Argentina per un ammontare in linea capitale non rimborsato complessivo pari a circa 79,7 miliardi di dollari al 31 dicembre 2001», si legge nella sentenza.

Nel ricorso, il Codacons lamentava la poca trasparenza della proposta di ristrutturazione del debito avanzata dal Governo argentino a mezzo della Ops in esame che, tra l'altro, «non garantiva ai risparmiatori la certezza del conseguimento del titolo scelto, non rispettava le effettive capacità di rimborso del Paese che mostrava dati economici positivi».

Citando il Comitato internazionale per la tutela dei creditori argentini, «l'Argentina sarebbe stata in grado di rimborsare il 55% del suo debito rispetto al 33% proposto». Nel rigettare queste osservazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che «esula dal potere di controllo dell'organo di vigilanza la verifica della convenienza dell'operazione di sottoscrizione da parte del risparmiatore in rapporto all'analisi dei rischi specifici che la stessa presenta, stante la normale aleatorietà delle operazioni di investimento».

Sgomberato il campo sul ruolo di adviser della Consob in merito agli investimenti da effettuare, accogliendo le valutazioni del Tar, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il ruolo dell'autorità di vigilanza sia da limitare «al controllo della rispondenza formale del documento di offerta» oltre alla inesistenza di indicazioni, ritraibili dal prospetto informativo, a contenuto falso o comunque fuorviante della libera determinazione degli aderenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

